

DECRETO 31 maggio 2005.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 18 dicembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «Molinate», nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI**

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/81/CE del 5 settembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «Molinate» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti «molinate» dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° agosto 2004, in alternativa:

- a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
- b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive molinate, tiram, ziram non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2 del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2005;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «molinate» revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «molinate» la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° febbraio 2005 conformemente a quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto ministeriale 18 dicembre 2003.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 luglio 2005, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

**PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI MOLINATE, LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 18 DICEMBRE 2003**

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
DISERMOL-E.C.	9779	30/10/98	ADICA S.R.L.
CARTIX	9368	25/9/97	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
ORDRAM 7,5 GRANULARE	1463	02/07/75	ISAGRO S.P.A.
ORDRAM 5G	1494	26/06/74	ISAGRO S.P.A.
MOLISAR EC	9982	09/03/99	SARIAF S.P.A.
MOLINAM SL	5391	30/06/83	SIPCAM S.P.A.
MOLINAM SG	5443	14/09/83	SIPCAM S.P.A.
MALERTOY RISO FLUID	6304	03/04/85	SIVAM S.P.A.

05A05904

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 26 maggio 2005.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro di Forlì.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ-CESENA**

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Forlì n. 22454 dell'11 dicembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro;

Vista la lettera del 20 aprile 2005 con la quale la U.I.L. camera sindacale provinciale di Forlì comunica che il sig. Amadori Renzo viene designato membro titolare della suddetta commissione in sostituzione del sig. Casadei Maurizio, che rimane a farne parte quale membro supplente;

Vista la lettera con la quale il sig. Rossi Angelo, attuale componente supplente della commissione in parola, rassegna le dimissioni dall'incarico;

Decreta:

Il sig. Amadori Renzo è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro di Forlì in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Il sig. Casadei Maurizio è nominato componente supplente della medesima commissione.

Forlì, 26 maggio 2005

Il direttore provinciale: DALMONTE

05A05746

DECRETO 26 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa progetti e lavori Piccola società cooperativa a r.l.», in Lendinara.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO**

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del